

Indennità di disoccupazione 2015 (NASpl)

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo il [Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015](#) recante le disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali. Diventa quindi legge ed ufficiale la normativa che introduce le nuove prestazioni erogate dall'Inps, tra cui la nuova Aspi denominata **NASpl (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego)**

La NASpl sostituisce le prestazioni di ASpl e mini ASpl introdotte dall'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 con riferimento agli **eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 maggio 2015**".

Quindi, lo ribadiamo, la Naspi è la nuova indennità di disoccupazione da maggio 2015.

SOMMARIO:

[A chi spetta](#)

[Requisiti](#)

[Calcolo e importo](#)

[Durata](#)

[La domanda](#)

[Decorrenza](#)

[Condizioni da rispettare](#)

[Naspi anticipata in unica soluzione](#)

[Decadenza o sospensione per nuovo lavoro](#)

[Naspi e lavoro autonomo con partita IVA](#)

[Contribuzione figurativa](#)

A chi spetta la Naspi

L'art. 2 del Decreto legislativo n. 22 del 2015 attuativo del Jobs Act individua a chi spetta la Naspi, che è la nuova Aspi, ex indennità di disoccupazione: **Sono destinatari della NASpl i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Pertanto **ai dipendenti pubblici a tempo indeterminato non spetta la nuova Aspi**. Le pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001, ai cui dipendenti statali non spetta la Naspi sono i seguenti: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Esclusi anche gli operai agricoli. Le disposizioni relative alla NASpl non si applicano inoltre nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

Requisiti Naspi 2015

A disciplinarlo è l'art. 3 del Decreto Legislativo n. 22/2015 attuativo al Jobs Act, legge 183 del 2014. La nuova Assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino **congiuntamente i seguenti requisiti**:

- siano in **stato di disoccupazione** ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
- possano far valere, **nei quattro anni precedenti** l'inizio del periodo di disoccupazione, **almeno tredici settimane di contribuzione**;
- possano far valere **trenta giornate di lavoro** effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, **nei dodici mesi che precedono** l'inizio del periodo di **disoccupazione**.

Naspi in caso di disoccupazione e risoluzione consensuale. La nuova Aspi, ossia la NASpi, è riconosciuta **anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa** e nei casi di **risoluzione consensuale del rapporto di lavoro** intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012.

Naspi in caso di licenziamento disciplinare. Il Ministero del Lavoro nell'interpello n. 13 del 24 aprile 2015 ha incluso nei casi in cui spetta l'erogazione della Naspi al lavoratore **anche i licenziamenti disciplinari (per giusta causa)**. Le ipotesi di licenziamento disciplinare per il Ministero sono fattispecie della c.d. "disoccupazione involontaria" con conseguente riconoscimento della NASpi". Per maggiori informazioni vediamo [Naspi in caso di licenziamento disciplinare](#).

Naspi in caso di conciliazione volontaria. L'indennità spetta **anche in caso di offerta di conciliazione agevolata** secondo l'art. 6 del D. Lgs. n. 23 del 2015. Secondo tale norma in caso di licenziamento il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento stesso, in una delle sedi di cui all'art. 2113, quarto comma, c.c., un importo che non costituisce reddito imponibile e non risulta assoggettato a contribuzione previdenziale e la cui accettazione da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta. La firma di tale accordo per chiudere il rapporto di lavoro non impedisce al lavoratore di percepire la Naspi in quanto si tratta comunque di disoccupazione involontaria. Per maggiori vediamo [Naspi e conciliazione](#).

Naspi e risoluzione consensuale. La nuova Aspi, il nuovo sussidio di disoccupazione, spetta inoltre anche nei casi in cui c'è una procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della L. n. 604/1966 – introdotta dall'art. 1 comma 40 della L. n. 92/2012 e con la quale le parti addiventano ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro".

La Naspi non spetta per i periodi di CIG a zero ore e malattia senza integrazione. Il Ministero del Lavoro ha chiarito con una nota del 20 marzo 2015 che nel computo dei mesi per la durata della Naspi non saranno considerati i periodi di CIG a zero ore o di malattia senza integrazione del datore di lavoro. Per ogni due settimane di cassa integrazione a zero ore spetterà una settimana in meno di Naspi. Vediamo perché nell'approfondimento [Naspi, cassa integrazione e malattia](#).

Calcolo e importo della Naspi

L'art. 4 del D. Lgs. n. 22/2015 disciplina il calcolo e la misura della nuova indennità di disoccupazione, ex Aspi e ora chiamata Naspi, che ricordiamo è in vigore da maggio 2015.

Calcolo Naspi. La NASpl è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro mensili, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, l'indennità mensile è **pari al 75 per cento della retribuzione**.

Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo, l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

Il lavoratore che percepisce la Naspi ha diritto nei casi previsti anche all'assegno per il nucleo familiare (ANF), come già accadeva per l'indennità di disoccupazione e l'Aspi.

Importo massimo Naspi 2015 pari a 1.300 euro mensili. L'indennità mensile della nuova Aspi non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo massimo mensile di euro 1300, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

La riduzione mensile della Naspi. L'indennità della nuova indennità di disoccupazione ex Aspi è ridotta progressivamente nella misura del 3 per cento al mese dal primo giorno del quinto mese di fruizione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016 tale riduzione si applica dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Alla NASpl non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ossia la riduzione dell'importo in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti.

Durata della Naspi

Quanti mesi dura la nuova indennità di disoccupazione?

L'art. 5 del Decreto stabilisce che "la NASpl è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni".

Ne consegue che la durata massima della nuova indennità di disoccupazione, ex Aspi, sarà pari a due anni (quando il lavoratore ha lavorato per 4 anni consecutivi con 52 settimane di contribuzione accreditate all'anno nei 4 anni precedenti la domanda). Ma questo fino al 2016.

Lo stravolgimento è importante in quanto non si avrà diritto a 12 o 14 o 16 mesi di assegno di disoccupazione in base all'età, ma il numero di mensilità di Naspi che saranno percepite dipenderà dal numero di settimane e mesi di contributi accumulati negli ultimi 4

anni. Chi avrà lavorato negli ultimi 4 anni riceverà 2 anni di Naspi, ma chi avrà lavorato solo per un anno riceverà 6 mesi di indennità. Ecco il [confronto tra Aspi e la nuova Naspi](#).

Lo stesso articolo 5 stabilisce che “per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione è in ogni caso limitata a un massimo di 78 settimane”. Pertanto massimo 1 anno e mezzo di Naspi spettante ai lavoratori.

L’art. 5 stabilisce infine che “ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione”.

Come si presenta la domanda

L’art. 6 del Decreto Lgs. n. 22/1015 attuativo al Jobs Act in materia di ammortizzatori sociali non disciplina in materia concreta le modalità di presentazione della domanda per ottenere la nuova indennità di disoccupazione che sostituisce l’Aspi e la Mini Aspi, ossia la nuova Naspi. L’art. 6 si limita a stabilire che “la NASpi è presentata all’INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro”.

Resta quindi lo stesso termine storicamente previsto per la presentazione della richiesta per avere l’indennità di disoccupazione. Il lavoratore rimasto disoccupato ha tempo per presentare la domanda quindi fino al sessantottesimo giorno dall’ultimo giorno di lavoro (data di licenziamento o data di fine del rapporto nel caso di un contratto a termine).

Decorrenza Naspi

Una volta presentata la domanda è importante stabilire da quando decorre l’importo della Naspi accreditato al lavoratore dall’Inps.

Per quanto riguarda la decorrenza, sempre l’art. 6 del Decreto attuativo stabilisce che “La NASpi spetta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro”.

Condizioni da rispettare per ricevere il pagamento della NASpi

Il Decreto attuativo all’art. 7 stabilisce le “condizionalità” ossia le condizioni che il lavoratore in stato di disoccupazione deve rispettare per continuare ad essere percettore della Naspi.

L’erogazione della NASpi è condizionata, a pena di decadenza dalla prestazione:

- alla **permanenza dello stato di disoccupazione** di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
- alla **regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa** nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. g) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n.181 e successive modificazioni.

Pertanto il lavoratore percepisce l'indennità Naspi se resta disoccupato e **se partecipa a quanto proposto** dai Servizi competenti, ossia **dal Centro per l'Impiego**.

Poi il Decreto attuativo fa richiamo, in termini di diritto al pagamento della Naspi, a quanto previsto dal D. Lg3. 183 del 2014, che all'art. 1, comma 3, introduce ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpi alla **ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo**. Pertanto il lavoratore deve essere protagonista di questa ricerca attiva.

Viene inoltre previsto un Decreto del Ministro del Lavoro, di natura non regolamentare, che dovrà determinare le condizioni e le modalità per l'attuazione di queste condizioni che il lavoratore deve rispettare, nonché il sistema di sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva.

Liquidazione anticipata Naspi per avviare una nuova attività di autoimprenditorialità

Come accade per l'Assicurazione sociale per l'Impiego, ossia l'Aspi in vigore fino ad aprile 2015 per poi essere sostituita dalla Naspi, anche per quest'ultima è consentito al lavoratore richiedere la liquidazione anticipata come incentivo all'autoimprenditorialità. Chi intende quindi avviare una nuova attività di lavoro autonomo può ricevere la Naspi in unica soluzione, anticipata. Ma ci sono dei casi in cui scatta la restituzione all'Inps. Per maggiori informazioni vediamo [la Naspi anticipata in unica soluzione](#).

Decadenza o sospensione indennità Naspi in caso di nuovo lavoro dipendente

Il lavoratore che, durante il periodo di percezione dell'ex indennità di disoccupazione ora Naspi, svolge un'attività lavorativa, perde il diritto alla prestazione, quindi scatta la decadenza della nuova Aspi, se supera con il proprio reddito annuo il reddito minimo escluso da imposizione, ossia 8.000 euro. Se il lavoratore invece percepisce un reddito inferiore scatta la sospensione dell'Aspi, ma il rapporto di lavoro deve essere non superiore a 6 mesi. In caso di due part-time, riguardo al diritto alla Naspi per la perdita di uno dei due contratti a tempo parziale ci sono regole particolari. Per maggiori informazioni vediamo [l'indennità Naspi e nuovo lavoro dipendente](#).

Naspi e nuovo lavoro autonomo con partita IVA

Il lavoratore disoccupato percettore dell'indennità di disoccupazione Naspi, oltre ad avere la possibilità di essere assunto presso un nuovo datore di lavoro con un contratto di lavoro dipendente, potrebbe decidere di intraprendere un'attività di lavoro autonomo con partita IVA. Abbiamo visto che per tale situazione egli può chiedere una liquidazione anticipata. Il diritto alla prestazione decade se il reddito annuale prodotto è superiore a 4.800 euro, ossia il limite minimo escluso da imposizione fiscale. In caso di reddito inferiore a tale limite, il lavoratore è obbligato ad effettuare una comunicazione all'Inps. Per maggiori informazioni vediamo l'approfondimento [Indennità di disoccupazione Naspi e lavoro autonomo con partita iva](#).

Decadenza dalla NASpi

Le ipotesi di decadenza dalla Naspi sono state già precedentemente descritte. In ogni caso, l'art. 11 del Decreto attuativo del Jobs Act all'art. 11 riassume le ipotesi di decadenza.

Il lavoratore decade dalla fruizione della NASpi nei seguenti casi:

- **perdita dello stato di disoccupazione** (superamento di 4.800 euro di reddito da lavoro autonomo o 8.000 euro di reddito da lavoro dipendente)
- **inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni** di cui ai commi due e tre dell'articolo 9 (ossia mancata comunicazione di nuovo lavoro dipendente);
- **inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione** di cui all'articolo 10 (mancata comunicazione di nuovo lavoro autonomo);
- **raggiungimento dei requisiti per il pensionamento** di vecchiaia o anticipato;
- **acquisizione** del diritto all'**assegno ordinario di invalidità**, sempre che il lavoratore non opti per la NASpi;
- violazione delle regole di condizionalità di cui all'art. 7.

Le regole di condizionalità riguardano le [condizioni da rispettare per ricevere il pagamento della NASpi](#) descritte in precedenza.

Contribuzione figurativa spettante durante la Naspi

La contribuzione figurativa, accreditata nell'estratto conto del lavoratore ed utile ai fini della calcolo della pensione, è rapportata alla retribuzione di cui all'art. 4, comma 1 (retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni utili, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive).

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2016, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'art. 4, comma 1 **entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della prestazione della NASpi**, determinato ai sensi all'art. 4 comma 2 (nell'anno 2015 tale importo massimo è di 1.300 euro).

Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta neutralizzando tali retribuzioni.

Rimane salvo il computo dell'anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente neutralizzati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'art. 24, comma 2, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.